

Nota in data 18 ottobre 2006 del Presidente della Corte di appello di ... il quale pone un quesito nell'ambito di una pratica relativa ad un parere parziale che il Consiglio deve formulare a seguito di trasferimento del magistrato dott.

(Risposta a quesito del 14 dicembre 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 dicembre 2006, ha approvato la seguente delibera:

“1. La presente pratica trae origine da una nota del Presidente della Corte di appello di ... in data 18 ottobre 2006 con la quale si chiede di conoscere l'ambito dei poteri di accertamento attribuiti al Consiglio giudiziario in sede di formulazione di parere parziale per il caso di magistrato trasferito ad altro distretto; nella specie, l'ammissibilità di audizione di persona individuata come presente a fatti per i quali sia intervenuto un esposto a carico dello stesso magistrato sottoposto a valutazione, in precedenza non potuta identificare, vicenda esaminata dalla Sezione disciplinare in procedimento conclusosi con l'irrogazione della sanzione della censura.

La questione attiene alla determinazione circa le fonti di conoscenza utilizzabili dal Consiglio giudiziario per la formulazione dei pareri per le valutazioni di professionalità.

Il profilo, per la rilevanza generale che lo caratterizza, richiede di essere approfondito.

2. La circolare consiliare n. 1275 del 22 febbraio 1985, e successive modificazioni, disciplina le forme e le modalità dell'esercizio del potere consultivo dei Consigli giudiziari, anche in tema di valutazioni di professionalità, di cui il parere parziale costituisce una espressione (prerogativa).

Nelle disposizioni generali della circolare si evidenzia al Capo II punto 5) che *“tutti i pareri debbono altresì segnalare i dati significativi ai fini della ricostruzione di specifiche attitudini del magistrato”*, specificando al punto 6) che il potere istruttorio e valutativo dei Consigli giudiziari non è inderogabilmente circoscritto ai parametri tipici (della preparazione, capacità, operosità e diligenza, equilibrio), sempre che l'ampiamiento della indagine sia funzionale alla *“completa ricostruzione delle qualità professionali dell'interessato”*.

Inoltre al Capo V, punto A) viene precisato che fonti di conoscenza utilizzabili al fine della formulazione dei pareri sono *“i rapporti dei dirigenti degli uffici e gli altri documenti contenuti nel fascicolo personale, per quanto attiene ai dati esposti; le statistiche dell'ufficio; i fatti accertati a seguito di notizie riferite dai componenti del Consiglio giudiziario; gli elementi emersi nel corso di eventuali audizioni del magistrato interessato o di altri magistrati; la scheda di autorelazione. 2) E' vietato il riferimento di ‘voci’ o l'utilizzo di fonti anonime.”*.

Per quanto specificamente attiene al parere parziale, al capo IV della citata circolare si prevede che *“1) In caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto, il Consiglio superiore della magistratura darà immediata comunicazione della delibera al Consiglio giudiziario, il quale, prima della trasmissione del fascicolo personale, formulerà un parere parziale.*

2) Il parere va formulato con l'osservanza delle indicazioni di questa circolare, in quanto compatibili, sulla base dei dati già esistenti nel fascicolo e di quelli che il Consiglio giudiziario ritenga necessario raccogliere per integrarli...”.

Ciò posto, relativamente all'ambito di operatività del potere istruttorio dei Consigli giudiziari il Consiglio superiore della magistratura ha chiarito ormai da tempo¹ che l'approfondimento istruttorio può riguardare qualunque procedura di professionalità. Del resto un pari potere istruttorio spetta anche alla competente commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, come da circolare consiliare del 22 settembre 1999 sulla verifica periodica della professionalità dei magistrati. Da quanto sopra esposto discende che al Consiglio giudiziario deve essere attribuita, in sede di determinazione dei criteri generali di conformazione del riconosciuto potere di discrezionalità istruttorio, la facoltà di definire gli ambiti dell'intervento valutativo nel rispetto delle indicazioni

¹ Deliberazione del 20 novembre 1996

della circolare consiliare, che impone di tenere conto esclusivamente dei profili tecnico – professionali di qualunque dato acquisito.

D'altro canto, però, al Consiglio giudiziario incombe l'onere, per il caso che voglia esercitare detti poteri, di effettuare una preventiva individuazione, in sede di determinazione dei criteri generali di conformazione del riconosciuto potere di discrezionalità istruttoria, con la tipizzazione degli stessi strumenti istruttori.

3. Sulla base della disciplina sommariamente indicata, alla luce delle osservazioni di cui alla circolare consiliare del 22 settembre 1999, deve ritenersi che la globalità del giudizio che va espresso per la progressione in carriera, anche attraverso parere parziale, comporta la possibilità che qualsiasi elemento al quale possa essere riconosciuto un valore sintomatico con riferimento ai parametri di valutazione, vada autonomamente acquisito dal Consiglio giudiziario ai fini della formulazione del giudizio di professionalità, fatto salvo il dovere di una preventiva previsione come fonte di conoscenza da porre a base del procedimento valutativo. Per tale ragione si è affermato che i fatti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale e/o disciplinare possano essere autonomamente valutati per quanto riguarda la loro valenza ai fini del giudizio di professionalità, trattandosi di procedimenti che, pur essendo rivolti a tutelare analoghi valori, hanno natura, finalità ed effetti diversi.

4. Va comunque osservato che nella specie il quesito parrebbe più specificamente attenersi al riconoscimento del carattere di legittimità alla ripetizione, per integrare e/o modificare, di un accertamento di fatti e/o comportamenti già compiuto dalla Sezione disciplinare, accertamento che potrebbe avere assunto il valore di giudicato.

Ciò posto, pur riconoscendo la piena autonomia del procedimento valutativo dei Consigli giudiziari, per l'affermazione di principio sopra evidenziata, al fine di assicurare la necessaria flessibilità del sistema, lo stesso non può però incidere sulle decisioni giurisdizionali per ciò che attiene all'accertamento del fatto, operando una nuova ed autonoma istruttoria. Diversamente è da argomentare nell'ipotesi in cui sull'accertamento in sede giurisdizionale non sia intervenuto il giudicato, laddove va riconosciuto permanere uno spazio autonomo di valutazione del Consiglio giudiziario nell'ambito della sua attività, avente carattere ausiliario rispetto a quella del Consiglio superiore della magistratura.»

Tutto ciò premesso,

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui sopra.”